

**/COMUNE DI OROTELLI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Variazione di assestamento al BP 2019/2021 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2018 e salvaguardia degli equilibri di bilancio".
--	---

L'anno duemiladiciannove , il giorno 25 luglio 2019, il revisore esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto: "Variazione di assestamento al BP 2019/2021 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2018 e salvaguardia degli equilibri di bilancio"

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamati:

- l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- l'art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui .

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Variazione di assestamento al BP 2019/2021 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2018 e salvaguardia degli equilibri di bilancio" con la quale:

- vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito riepilogate:

**ANNUALITA' 2019**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€ 361.664,83	
	CA	€ 76.179,50	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 29.560,83
	CA		€ 29.560,83
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€ 376.211,98
	CA		€ 417.203,02
Variazioni in diminuzione	CO	€ 44.107,98	
	CA	€ 360.939,06	

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 405.772,81	€ 405.772,81
	<b>CA</b>	€ 437.118,56	€ 519.822,17

- Considerato che il ripristino dell'equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall'art. 187, comma 2, lett. b) e dell'art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante:

- utilizzo per l'anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
- proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale relativamente agli squilibri di parte capitale;
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'ultimo esercizio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere dal ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione vincolata;

Ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, non è stato necessario adottare delle misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio:

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
- c) non ci sono debiti fuori bilancio così come risulta dalle attestazioni dei responsabili di servizio.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

#### **OSSERVATO**

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

il bilancio viene riportato all'equilibrio

in relazione all'accantonamento al FCDE, quanto segue: risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto segue:  
si garantisce il rispetto della normativa per il periodo 2019-2021

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto

Orotelli 25/07/2019

Il Revisore  
Dott.ssa Giovanna Lucia Satta